



CITTÀ DI TERAMO

ALLEGATO "A"

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

L'appalto riguarda la gestione del servizio di "Assistenza Domiciliare ai minori in stato di disagio e Spazio Neutro" (ADM) afferente alla presa in carico socio-assistenziale dei minori residenti nel Comune di Teramo, finalizzata alla rimozione delle cause di disagio, per le quali si eroga l'ADM.

L'accesso al servizio è subordinato all'istruttoria da parte dell'Ufficio Attività Sociali – Servizio Sociale professionale (che anche in collaborazione e su mandato delle competenti AA.GG) accerta le condizioni per l'erogazione del servizio. L'Ufficio stabilisce, inoltre, il monte ore da assegnare al singolo assistito con età 0/17 anni ed il programma da attuare, tenendo conto delle seguenti condizioni sociali:

1. condizioni di disagio individuale, ambientale, economico, familiare e sociale;
2. minori le cui famiglie presentino difficoltà strutturali ed indicatori di vulnerabilità ;
3. assenza di rete familiare e/o relazionale;
4. indice di isolamento ed assenza di fattori protettivi;
5. elevato rischio di abbandono scolastico;
6. minori con complessi problemi comportamentali;
7. prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori;
8. minori per i quali sia stato già emanato un provvedimento del Tribunale.

Eventuali altri parametri, in aggiunta e/o sostituzione di quelli sopra esplicitati, potranno in qualsiasi momento essere stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 2 – Finalità e Obiettivi

Il Servizio si articola in:

A) Assistenza Domiciliare Educativa:

Interventi socioassistenziali ed educativi a domicilio, finalizzati alla crescita armonica di minori che vivono in situazioni di disagio socio-familiare, personale, ambientale e/o comportamentale. Il servizio, prestato da personale qualificato, ha la finalità della cura

globale del minore e del sostegno familiare e genitoriale, con l'obiettivo di contrastare l'eventuale istituzionalizzazione e favorire la risoluzione delle problematiche all'interno della propria famiglia di appartenenza.

B) Incontri Protetti/ Spazio Neutro:

Interventi psico-socio-educativi finalizzati a garantire il diritto di visita e di relazione del minore con i genitori (non collocatari) e/o con parenti significativi, in setting tecnico-professionale, alla presenza di operatori qualificati (incontri protetti nello specifico Spazio Neutro allestito presso l'Ufficio Attività Sociali o in altri luoghi richiesti dall'A.G. per specifiche esigenze). Si tratta di interventi disposti dall'autorità giudiziaria a seguito di elevata conflittualità e problematicità familiare.

Art. 3 – Giorni ed orari di erogazione del servizio

Il servizio si svolgerà nel citato Spazio Neutro, o presso il domicilio degli utenti ammessi, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00. Nei casi di particolare urgenza e gravità, l'erogazione del servizio potrà avvenire anche nei giorni pre-festivi (sabato) o in altri orari, previa autorizzazione dell'Ufficio di Servizio Sociale.

Ogni operatore, comunque, impegnato in tale servizio, non potrà superare le 8 ore giornaliere.

Art. 4 – Natura, Contenuto e forma del Servizio

Il servizio si raccorda agli interventi già attivi ed attuati dal personale del Servizio Sociale Professionale comunale, anche in collaborazione e su mandato delle competenti AA.GG e, relativamente alle seguenti mansioni, dovrà garantire la massima efficacia dell'organizzazione assistenziale e in particolare:

- affiancamento e sostegno globale al minore volto all'attivazione e al potenziamento delle sue risorse individuali per favorire un adeguato processo evolutivo;
- azioni volte al rafforzamento e/o alla riattivazione (empowerment) delle risorse e delle capacità genitoriali e familiari, in un contesto di forte integrazione tra le diverse risorse ed agenzie socio-educative attive;
- attività di sostegno al nucleo familiare, con attenzione alle figure parentali che presentano difficoltà nello svolgimento dei propri compiti educativi e di cura;
- azioni volte al sostegno delle capacità genitoriali: sperimentazione di una relazione facilitata con altri genitori e con le agenzie educative formali e informali;
- attività educative, culturali, ricreative e sportive finalizzate all'aggregazione sociale, utilizzando le risorse offerte dal territorio;
- l'integrazione delle politiche di promozione della famiglia con le politiche scolastiche, sostenendo le famiglie nel delicato compito educativo, attraverso attività di

accompagnamento allo studio, di orientamento scolastico e formativo, anche per prevenire forme di insuccesso scolastico;

- la creazione di luoghi di aggregazione giovanile ed accompagnamento pomeridiano nei percorsi scolastici con l'aiuto di educatori e docenti preparati con tecniche innovative, colloqui di orientamento, bilancio di competenze, raccordo con il mondo del lavoro;
- l'innovazione nelle politiche di conciliazione dei tempi, con riferimento alle iniziative che consentono di armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, organizzando attività programmate in modo flessibile sulla base delle esigenze di ciascun caso;
- l'incentivazione delle iniziative di promozione e sostegno di reti di relazioni familiari e di comunità inserendosi nell'ambito della prevenzione e della consulenza educativa, attraverso la partecipazione diretta delle famiglie;
- la promozione delle iniziative rivolte al sostegno delle capacità genitoriali attraverso momenti di approfondimento ed informazione, per aiutare ad affrontare al meglio il compito del genitore, con l'obiettivo di accrescere nei genitori la capacità di lettura dei bisogni e dei problemi dei propri figli, migliorare la comunicazione e la gestione dei conflitti tra genitori e figli;
- la promozione e la diffusione di iniziative di formazione sulle competenze relazionali, genitoriali ed educative, occasioni di incontro e di scambio tra genitori, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie, spazi genitori-bambini come luogo di gioco. Poi ancora: incontro, dialogo, confronto finalizzato a rafforzare e a migliorare la relazione tra adulto e bambino all'interno della famiglia, tra famiglie e comunità, tra famiglie-servizi-istituzioni.

Altre attività complementari potranno essere proposte dalla Cooperativa Sociale e dovranno essere vagliate ed autorizzate dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Teramo.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Appalto è fissata in tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in caso di consegna anticipata;

L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della naturale scadenza in concomitanza con la validità dell'attuale Piano Sociale Distrettuale. Il recesso o la diminuzione delle prestazioni sono consentiti nell'ipotesi rispettivamente di soppressione o riduzione del finanziamento da parte della Regione Abruzzo.

Una volta stipulato validamente il relativo contratto, l'Ente comunque:

- 1) si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui 123 D. Lgs. n. 36/2023;

- 2) si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero delle ore previste per il servizio in ragione delle necessità, del numero degli utenti, che nel corso del periodo si dovessero verificare, nei limiti delle disponibilità del progetto e degli stanziamenti di bilancio, senza che l'Aggiudicataria possa opporre eccezioni, rifiuti e/o richiedere risarcimenti o ristori a qualsiasi titolo;
- 3) si riserva la facoltà, alla scadenza, di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
- 4) nelle more di stipula del contratto, e fermo quanto previsto dall'art. 50 comma 6, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione di urgenza del servizio nei casi previsti dall'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023;

Art. 6 – Valore stimato dell'Appalto

L'importo presunto dell'appalto, per il triennio 1 luglio 2024 al 30 giugno 2027 è pari ad € 418.332,00 Iva esclusa al 5% - corrispondente ad un costo orario di € 24,55 (moltiplicato per n. 5.680 ore de servizio presunte) distinte come segue:

luglio 2024 – dicembre 2024 € 69.722,00 (iva esclusa 5%)

Annualità 2025 € 139.444,00 (iva esclusa 5%)

Annualità 2026 € 139.444,00 (iva esclusa 5%)

gennaio 2027 – 30 giugno 2027 € 69.722,00 (iva esclusa 5%)

Per un importo complessivo triennale quantificato in € € **439.248,60** Comprensivo di Iva al 5%. Prevedendo € 8.800,00 quali incentivi tecnici di progettazione interna e di direzione ed esecuzione del contratto, nel rispetto del Regolamento e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

Art. 7 - Aspetti Finanziari

Il Soggetto gestore riceverà un compenso orario, opportunamente ridotto del ribasso d'asta;

L'importo di aggiudicazione è IVA esclusa, comprensivo degli utili d'impresa e di ogni altro onere retributivo, assicurativo, previdenziale, fiscale, comunque necessario per lo svolgimento del servizio affidato.

Il Soggetto gestore emetterà fatture posticipate mensili, correlate al numero delle effettive prestazioni orarie erogate a favore degli utenti, desunte dal registro-diario delle utenze e della partecipazione dei propri operatori. In base al numero di operatori interessati dalle varie attività viene calcolato il compenso dovuto.

Alle fatture dovranno essere obbligatoriamente allegate, ai fini del relativo pagamento:

-copia del registro-diario del mese di riferimento delle utenze con l'indicazione degli interventi svolti;

- dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante attestante la regolarità del pagamento delle retribuzioni con riferimento ai lavoratori subordinati nel rispetto del CCNL di categoria;
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- attestazioni di presenza indicante il giorno, l'ora di inizio e fine della prestazione e le attività svolte;
- copia della busta paga, debitamente controfirmata per quietanza dal lavoratore, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni relative al mese cui la fattura si riferisce.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento come previsto dall'art. 11 comma 6 - le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 8 – Dotazione del Personale

La Cooperativa Sociale si impegna a mettere a disposizione dell'Ente personale sufficiente, regolarmente assunto con regolare contratto di lavoro subordinato, per l'erogazione delle attività connesse al Servizio di "Assistenza domiciliare minori e Spazio neutro" (ADM), osservando diligentemente le norme di legge e le disposizioni dell'Amministrazione appaltante, nonché a sostituire quei soggetti che non svolgono adeguatamente l'impegno assunto nei confronti degli assistiti sulla base del presente progetto.

La Cooperativa Sociale, per il corretto funzionamento del servizio in oggetto, si impegna a dotarsi di figure professionali in possesso di una delle seguenti lauree: **Laurea in Pedagogia, Laurea in Scienze dell'educazione o Laurea Scienze della formazione, Laurea magistrale in Servizio Sociale, Laurea in Sociologia, Laurea in Filosofia con indirizzo pedagogico, o in possesso di titolo di laurea equipollente per legge, con almeno due anni di esperienza nel servizio di che trattasi o presso Enti Pubblici o presso Cooperative.**

Le azioni di sistema erogatorio di cui all'art. 4 dovranno prevedere i seguenti quattro momenti:

1. Supervisione tecnico-professionale ed organizzativa degli operatori domiciliari;
2. Stesura del Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) e/o del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
3. Riunioni mensili in equipe con il Servizio Sociale professionale comunale che la coordina;
4. Relazioni periodiche almeno trimestrali sull'andamento dei progetti attivi e della casistica assistenziale in carico.

Le azioni del sistema erogatorio dovranno essere coordinate e supervisionate da una figura messa a disposizione dall'aggiudicataria con laurea in **Psicologia, Sociologia, Magistrale in Servizio Sociale o titolo di laurea equipollente come per legge, con almeno due anni di**

esperienza nel servizio di che trattasi o presso Enti Pubblici o presso Cooperative.

La Cooperativa Sociale è tenuta a comunicare i nominativi degli operatori che presteranno la propria opera indicandone la qualifica e il ruolo ricoperto. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Attività Sociali.

La Cooperativa è, inoltre, tenuta a fornire, su richiesta del Comune, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato degli operatori impiegati.

La Cooperativa sociale deve presentare trimestralmente, ovvero entro 7 giorni dalla eventuale richiesta formale avanzata dal Comune, una relazione concernente le attività e gli interventi attuati, con una valutazione dei risultati raggiunti.

La Cooperativa Sociale è tenuta a comunicare i nominativi degli operatori che presteranno la propria opera indicandone la qualifica, il titolo di studio e il ruolo ricoperto. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Attività Sociale.

Qualora gli operatori individuati dall'aggiudicataria non risultassero idonei o abbandonano il servizio per qualsiasi causa, la ditta affidataria del servizio è obbligata alla loro immediata sostituzione con personale che abbia gli stessi requisiti, debitamente documentati, tali da poter sostituire l'operatore.

Ferma restando l'attività di programmazione e verifica delle attività e degli interventi realizzati, nonché di formazione dei propri operatori, che la Cooperativa sociale svolgerà nell'ambito della gestione del servizio affidatole, la stessa Cooperativa ed i propri operatori dovranno partecipare alle riunioni riguardanti l'organizzazione del servizio, la formazione e l'aggiornamento professionale degli stessi che il Comune, attraverso la propria struttura, riterrà opportuno proporre, nell'ambito della propria competenza di indirizzo e controllo.

La Cooperativa sociale collabora con il Comune nella verifica delle attività svolte e nell'acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto degli interventi. Il Comune fornirà alla cooperativa i dati e le informazioni utili per il corretto svolgimento delle prestazioni.

La Cooperativa Sociale si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati comunicati a qualsiasi titolo per quanto previsto nel presente capitolato.

Art. 9 – Obblighi dell'Impresa Aggiudicataria

La cooperativa sociale affidataria si obbliga a tenere e a conservare:

1. un registro giornaliero delle prestazioni erogate dagli operatori con indicazione dei nominativi degli assistiti;
2. un registro delle attività svolte e concordate con l'Ufficio Servizio Sociale Professionale;
3. uno schedario degli operatori, distinti a seconda del ruolo ricoperto all'interno dell'organico societario e a seconda della tipologia contrattuale di lavoro;
4. Copia del contratto di assicurazione relativa alla responsabilità civile per danni, incidenti a persone e/o cose.

La Cooperativa Sociale, nel provvedere all'assolvimento delle prestazioni che sono oggetto del presente disciplinare, si farà anche carico:

- della puntuale erogazione delle prestazioni da parte degli operatori sociali di base secondo le norme deontologiche e dell'assoluto rispetto del segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del codice penale e delle norme di cui al Decreto Legislativo 196/2003 del regolamento UE n. 679/2016 (Gdpr);
- di assicurare in qualunque caso la continuità del servizio anche in caso di ferie, malattia o comunque assenza da parte degli operatori. Per le sostituzioni brevi si può ricorrere ad altro operatore facente parte del progetto. Qualora l'assenza dovesse superare i trenta giorni l'affidataria del servizio dovrà sostituirlo con altro operatore avente gli stessi requisiti;
- di agevolare l'attività di controllo e vigilanza dell'Ente sulla erogazione delle prestazioni e sulla qualità delle stesse;
- di garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali di qualità ed il raccordo con gli uffici competenti nelle materie oggetto della presente capitolato.

Art. 10 – Elenco Beneficiari

Nella fase di affidamento l'Ufficio Servizio Sociale fornirà l'elenco degli utenti ammessi al servizio.

Non è prevista una compartecipazione finanziaria da parte degli utenti, ove l'Amministrazione comunale intendesse introdurre la compartecipazione finanziaria degli utenti, gli uffici competenti trasmetteranno alla Cooperativa anche gli elenchi dei nominativi degli utenti tenuti alla compartecipazione.

Art. 11 – Obblighi del personale

il soggetto gestore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, è obbligata ad applicare i Contratti Collettivi di lavoro e tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore in materia retributiva, assicurativa, previdenziale e di prevenzione riguardo agli infortuni ed all'igiene sul lavoro, garantendo la congruità della retribuzione dei lavoratori impiegati nei servizi. Il Comune di Teramo è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In caso di accertato ritardo di pagamento delle retribuzioni del personale operatore, sarà applicata alla cooperativa una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla contestazione formale.

Detta penale verrà decurtata direttamente il mese successivo sull'importo da liquidare per il periodo di riferimento.

L'Amministrazione Comunale, nell'ipotesi di gravi e reiterati ritardi nei pagamenti, si riserva la possibilità di esercitare il diritto di cui all'art. 11 comma 6 D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 102 D.lgs. 36/23 L'aggiudicatario deve impegnarsi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 12 – Personale uscente e continuità

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi europei, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal contratto, l'affidatario, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore.

Art. 13 – Obblighi e tutela dei lavoratori e della sicurezza

L'aggiudicatario, nella persona del presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto della normativa;
- b) a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) a provvedere all'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- d) ad essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008.

Art. 14 - Assicurazione infortuni e danni

L'aggiudicatario del servizio risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione all'esecuzione dell'appalto, all'utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile compreso l'impiego di attrezzature, macchinari e impianti, tenendo al riguardo sollevata l'amministrazione comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della medesima.

A copertura degli eventuali danni a persone e/o a cose causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro, nell'esercizio dell'attività oggetto di appalto e durante l'espletamento del servizio che ne formano parte, l'appaltatore si obbliga a stipulare – a ad integrare eventuale contratto già esistente – e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RTC) e prestatori d'opera (RCO) con i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 300.000,00 unico per sinistro;

Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € 300.000,00 unico per sinistro;

la polizza dovrà

- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente Capitolato, comprese le attività accessorie e complementari a quelli principali e prevalenti, senza eccezioni;
- ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione del servizio oggetto dell'affidamento;
- ricomprendere la responsabilità derivante dall'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la vigilanza – del fatto delle quali sia tenuto a rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;
- ricomprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Teramo, suoi dipendenti e Amministratori.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei limiti richiesti dall'Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'appaltatore stesso alle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere in quanto non coperto, totalmente o parzialmente, della sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 15 – Attività di controllo ed ispezione

La vigilanza e il controllo saranno effettuati dall'Ufficio Attività Sociali del Comune di Teramo, che avrà la facoltà ed il diritto di eseguire accertamenti in qualsiasi momento.

Il Soggetto gestore collabora con il Comune nella verifica delle attività svolte e nell'acquisizione di tutte le informazioni ritenute utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto degli interventi.

L'Ente si asterrà comunque dal fare alcuna osservazione direttamente ai dipendenti del Soggetto gestore rivolgendo le osservazioni verbali, o per iscritto, al Presidente del Soggetto gestore o al Rappresentante/Coordinatore, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ente.

Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate all'atto del verificarsi della inadempienza oppure al momento in cui l'Ente sia venuto a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il Responsabile incaricato dal Soggetto gestore che, in caso di contestazione scritta, è tenuto ad opporre le proprie osservazioni eventualmente anche inserendole in calce alla contestazione stessa.

In assenza di osservazioni si intendono accettati i rilievi mossi e pertanto saranno applicate le penalità previste dall'art. 22 del presente disciplinare di Capitolato.

Art. 16 - Tracciabilità flussi finanziari

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010n. 136 e s.m.i.

Il Soggetto gestore, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare. In caso di successive variazioni, le comunicazioni devono avvenire entro sette giorni.

Il Comune non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati al comma precedente. Di conseguenza i termini per il pagamento si intendono sospesi.

Art. 17 - Revisione dei prezzi

Trattandosi di appalto di servizi con prevalenza del costo della manodopera, la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 36/23, potrà essere effettuata tenuto conto degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie relative al costo del personale.

In caso di rinnovo del CCNL verranno considerate le eventuali variazioni di costo del lavoro derivanti dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.

Il procedimento di revisione può essere attivato qualora la variazione del costo determina una aumento o una diminuzione superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La richiesta di revisione non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.

Il Responsabile Unico di Progetto, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria sulla base della documentazione probatoria prodotta dall'aggiudicatario e comprovante l'aumento del

prezzo. Sulla richiesta la stazione appaltante si pronuncia entro 60 giorni.

Art. 18 - Modifiche del Capitolato/Contratto

Fatte salve le opzioni dell'articolo precedente, le modifiche, nonché le variazioni, del presente Capitolato possono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto, senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nelle condizioni seguenti:

a) la necessità di modificare è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per il Comune. In tali casi le modifiche all'oggetto del capitolato assumono le denominazioni di variazioni in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti dell'autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) la modifica non altera la natura generale del contratto;

c) la modifica non eccede il 50% del contratto originario.

Art. 19 - Divieto di cessione e subappalto

Dato atto dalla natura sociale del servizio e la tipologia dell'utenza, e ritenuto altresì necessario assicurare l'uniformità dello stesso sul territorio, l'aggiudicatario è il solo responsabile dell'esecuzione del contratto, è vietata la cessione totale o parziale del contratto, o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 20 - Sciopero ed interruzione del servizio

Sulla base di quanto stabilito dalla l. 12/06/1990 n. 146 recante "norme sull'esercizio del diritto di sciopero di servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati", in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale l'aggiudicatario si impegna a garantire, concordandolo con l'ECAD 20, il personale necessario al mantenimento dei servizi minimi essenziali rispetto agli utenti ai quali il servizio non può essere interrotto.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti.

Art.21 - Coordinatore del Servizio

Il Soggetto affidatario dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, comunicandolo formalmente al Comune di Teramo, un proprio Coordinatore del servizio, munito di ampia delega per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale e per trattare ogni controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dalla presente Capitolato e dagli altri atti formali, precedenti e conseguenti ai provvedimenti di indizione della gara e della aggiudicazione dell'appalto, nonché per la verifica dello stato degli interventi realizzati e del corretto svolgimento dell'attività programmata.

Art. 22 - inadempimento, penalità e risoluzione del contratto

Qualora il Soggetto gestore aggiudicatario non rispettasse pienamente gli obblighi previsti dal presente Capitolato, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, l'amministrazione appaltante avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di appalto procedendo all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, restando a carico del Soggetto gestore il risarcimento di eventuali ulteriori danni ed il rimborso di eventuali ulteriori spese derivanti all'Ente a questo riguardo.

Il contratto è risolto di diritto al solo giudizio dell'Ente e con semplice comunicazione esperita a mezzo posta elettronica certificata nei seguenti casi:

1. quando il Soggetto gestore affidatario conceda in subappalto, in tutto o in parte, la gestione del servizio aggiudicatogli;
2. in caso di cessione del contratto;
3. quando, di fatto, abbandoni il servizio;
4. quando incorra in gravi inadempienze agli obblighi assunti;
5. quando incorra in grave e provata indegnità;
6. quando, per la terza volta (anche non consecutiva), l'Ente abbia dovuto contestare al Soggetto gestore il servizio fornito o abbia dovuto richiamarlo all'osservanza degli obblighi contrattuali con riferimento ad inconvenienti che si siano verificati;
7. quando il Soggetto gestore affidatario richieda qualsiasi tipo di compenso agli utenti del servizio;
8. qualora si verifichi la cancellazione del Soggetto gestore dall'Albo o Lista previsti dalla vigente normativa, o quando venga meno l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, rilasciata ai sensi del D.M. 21.5.2001, n. 308, integrata dalla L.R. 12.11.2004 n. 38;
9. qualora venga accertato per almeno tre volte il mancato pagamento degli emolumenti agli operatori impiegati.

Art. 23 - Garanzia definitiva e sottoscrizione del contratto

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve costituire ai sensi degli artt. 53 e 117 D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante si avvarrà della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nei casi di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha diritto di avvalersi della medesima garanzia per provvedere al pagamento di quanto

dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamento sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.. nonché l'operatività della garanzia.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 co. 1 D.lgs. 36/23.

Art. 24 - Tutela dei dati personali

Il soggetto attuatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. 196 del 30.06.2003 ed al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 armonizzato dal D.lgs. 101/2018 .

Il soggetto attuatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

Il soggetto attuatore deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del suddetto Reg. UE 2016/679.

Il soggetto attuatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto. Il soggetto attuatore manleva il Committente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

Alla scadenza del contratto, la banca dati dovrà essere restituita al Comune di Teramo senza alcun onere aggiuntivo. I dati detenuti dall'aggiudicataria dovranno essere bloccati, vale a dire congelati e conservati e utilizzati solo per esigenze di archiviazione e verifica; successivamente alla verifica congiunta di eventuali incongruenze, i dati dovranno essere fisicamente cancellati dagli archivi cartacei ed elettronici

Art. 25 - Codice comportamento dipendenti e collaboratori

Il personale e i collaboratori della Ditta affidataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Teramo.

Publicato sul sito del comune al seguente indirizzo:

https://www.comune.teramo.it/uploads/model_5/proposta-codice-comportamento.pdf

Art. 26 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto del presente Capitolato, sarà di esclusiva competenza del Foro di Teramo.

Art. 27 - Elezione di domicilio

L'Affidatario dovrà eleggere in Teramo la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione al Servizio Sociale dell'Ente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 28 - Spese imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento alla normativa vigente in materia.

Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiunti derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative in materia.

Il comune si riserva infine la facoltà di rivedere il presente Capitolato per sopraggiunti fatti, valutazioni o per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante l'espletamento del servizio, a tutela dell'efficienza e della qualità dei servizi pubblici attivati.

Il presente Capitolato ha valenza anche in regime di aggiudicazione provvisoria del servizio.